

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 7/99

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 19 febbraio 1999;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1961, con il quale l'Ente Cinema S.p.A., ora Cinecittà Holding S.p.A., è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i bilanci dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 1996 e 1997, nonché le annesse relazioni degli organi amministrativi e di revisione, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Giuseppe Nicoletti e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 1996 e 1997;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso

alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei bilanci — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme ai bilanci per gli esercizi 1996 e 1997 — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — dell'Ente Cinema S.p.A., ora Cinecittà Holding S.p.A., l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

F.to: Giuseppe Nicoletti

IL PRESIDENTE

F.to: Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria il 24 marzo 1999.

p.c.c.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Vincenzina Azara)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO
SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENTE CINEMA S.p.A., ORA
CINECITTÀ HOLDING S.p.A., PER GLI ESERCIZI 1996 E 1997

S O M M A R I O

1. Premessa	Pag.	13
2. Evoluzione normativa e riassetto istituzionale dell'Ente	»	14
3. L'assetto societario nel periodo di riferimento. Gli organi	»	17
4. Il Piano di ristrutturazione	»	21
5. Le Società del Gruppo	»	27
6. I bilanci dell'Ente Cinema S.p.A. negli esercizi 1996 e 1997	»	31
I — Stato patrimoniale	»	31
— Attivo	»	36
— Passivo	»	39
II — Conto economico	»	43
7. I risultati della gestione dell'Ente Cinema S.p.A. negli esercizi 1996 e 1997	»	53
8. I risultati di gestione delle Società del Gruppo	»	56
9. I bilanci consolidati del Gruppo al 31 dicembre 1996 e al 31 di- cembre 1997	»	80
I — Stato patrimoniale	»	83
II — Conto economico	»	87
10. Valutazioni conclusive	»	89

1. Premessa

La gestione finanziaria dell'Ente Cinema S.p.a., oggi Cinecittà Holding S.p.a., al cui controllo la Corte attende a norma dell'art.12 della legge 28 marzo 1958 n. 259, ha costituito oggetto di referti al Parlamento fino al 1995¹.

Con la presente relazione la Corte riferisce sui risultati del controllo eseguito sulle gestioni 1996 e 1997, senza escludere i necessari riferimenti alla recente trasformazione nella predetta Cinecittà Holding S.p.a., nonché al riassetto del Gruppo Societario.

¹ Da ultimo, per gli esercizi 1990-1995, si cfr. determinazione n. 52/97, del 5 dicembre 1997 - 12 febbraio 1998, in corso di pubblicazione in Atti Parlamentari.

2. Evoluzione normativa e riassetto istituzionale dell'Ente.

L'ordinamento italiano è caratterizzato dalla presenza di una struttura pubblica preposta alla realizzazione di interessi generali, culturali ed economici per lo sviluppo, la promozione e l'affermazione del Cinema italiano.

Con DPR 7 maggio 1958, n. 575 è stato istituito l'Ente autonomo gestione Cinema, ente di gestione con personalità di diritto pubblico e sede in Roma, con il fine “di gestire, operando con criteri di economicità, le partecipazioni statali nel settore cinematografico”.

L'Ente si configurava come ente pubblico economico e per norma statutaria (art. 7 dello Statuto) doveva “tendere precipuamente a fornire una produzione nazionale di qualità artistica e culturale che costituisca veicolo di informazione e formazione del pubblico”.

Per il raggiungimento del fine istituzionale era espressamente previsto che l'Ente potesse costituire Società per azioni aventi per oggetto l'esercizio dell'industria cinematografica o assumere partecipazioni in società aventi lo stesso oggetto, nonché procedere al riassetto delle società controllate al fine di coordinarne le iniziative e assicurarne l'efficace realizzazione.

L'Ente era soggetto alla vigilanza del Ministero delle partecipazioni statali e poteva emettere obbligazioni, previa autorizzazione ministeriale.

L'attività dell'Ente Cinema risultava finanziata con vari provvedimenti legislativi, dei quali merita ricordare:

- le leggi 10 giugno 1960, n. 649 e 2 dicembre 1961, n. 1330, con cui venne disposto il trasferimento all'Ente dall'IRI delle partecipazioni azionarie dell'Istituto Nazionale Luce e Cinecittà (Italiana Stabilimenti Cinematografici);
- la legge 10 maggio 1983, n. 182, che prevedeva un contributo a favore dell'Istituto Luce di 6 miliardi di lire;

- la legge 4 novembre 1965, n. 1213 con cui veniva conferito allo stesso Istituto Luce un contributo di lire 1.800 milioni di lire;
- la legge n. 1213 su citata (art. 12) che prevedeva a favore dell'Ente Cinema un contributo di seicento milioni per la distribuzione dei cortometraggi, nonché provvedeva alla costituzione di un Fondo per la promozione del Cinema Italiano all'estero.

A seguito della maturazione della nuova cultura, favorevole alla privatizzazione degli strumenti pubblici nei settori dei servizi, al fine di adeguare i soggetti pubblici economici alla libera impresa da svolgersi in condizioni di competitività, il legislatore provvedeva ad operare con il decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118 convertito in legge 23 giugno 1993, n. 202.

Con l'art. 5 bis del richiamato provvedimento veniva disposta la trasformazione dell'Ente Cinema in Società per azioni con le procedure di cui al decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992 n. 359, concernente la trasformazione dell'IRI, ENI ed INA.

Il Ministro del Tesoro assumeva la titolarità delle azioni e l'esercizio dei diritti dell'azionista d'intesa con l'Autorità competente in materia di turismo e spettacolo e del Ministero dell'Industria per la definizione della politica industriale cinematografica dell'Ente S.p.a..

Veniva, quindi, adottato uno Statuto dell'Ente Cinema S.p.a.. Società di diritto privato con carattere eminentemente finanziario per la gestione e partecipazione delle società del gruppo, le quali pure hanno subito profondi processi di trasformazione per aggregazione².

E' bene ricordare che l'Assemblea dei Soci tenutasi il 30 marzo 1998 ha deliberato il cambiamento della denominazione sociale da Ente Cinema

² Si cfr. paragrafi 4 e 6.

S.p.a. a Cinecittà Holding Gruppo per il Cinema Italiano S.p.a. più brevemente Cinecittà Holding S.p.a..

La denominazione di Holding è coerente alla originaria caratterizzazione di ente di gestione da cui proviene. La Holding ha funzione direzionale di capo gruppo.

L'unico titolare delle azioni della S.p.a. è il Ministero del Tesoro.

L'Organo di controllo interno della Società è il Collegio Sindacale, il quale esercita tutte le funzioni demandategli dagli artt. 2426 e seguenti del Codice Civile.

L'Ente Cinema S.p.a. (Cinecittà Holding) è soggetto al controllo della Corte dei conti, in conformità ai principi affermati dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 466/1993 e con Determinazione della Sezione del Controllo Enti n. 14 in data 26 aprile 1994.

Il controllo della Corte si esplica secondo i moduli di cui all'art. 12 della Legge n. 259/1958 ed ha per oggetto la gestione di una società di diritto privato che riveste la qualità di impresa pubblica in ragione dell'influenza dominante se non esclusiva dello Stato.

Come precisato nella precedente relazione il sistema dei controlli cui è soggetta la struttura pubblica di diritto privato deve essere integrato con la disciplina dettata dall'art. 3 della Legge 14 gennaio 1994 n. 20, come interpretato dalla Determinazione suddetta.